



COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale della seduta del Consiglio comunale dd. 3.6.2019, ore 20.00

	Presente	Ass.giust.	Ass.ingiust.
Lazzaroni Andrea – Sindaco	X		
Barbacovi Valentina		X	
Bisoffi Gabriele	X		
Bisoffi Paolo		X	
Cavallar Mirco Cristian		X	
Fantelli Alessandro	X		
Leiva Costanzi Maurizio		X	
Largaiolli Alessandro	X		
Menghini Romedio	X		
Mochen Stefano	X		
Nardelli Catia	X		
Ghirardini Alessandra	X		
Ravelli Carlo	X		
Stanchina Stefano	X		
Tomasi Monica	X		

Assiste e verbalizza il Segretario comunale dott. Rino Bevilacqua.

Verificata la sussistenza del numero legale, il sig. Andrea Lazzaroni, in qualità di Sindaco, assume la presidenza della seduta e la dichiara aperta per la trattazione degli argomenti previsti dall'Ordine del giorno proposto.

1 Nomina scrutatori

Si designano con voti favorevoli unanimi per alzata di mano quali scrutatori i consiglieri Bisoffi Gabriele e Largaiolli Alessandro

Pt. 1

OGGETTO: Approvazione Rendiconto di gestione 2018.

Premesso che la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli Enti locali ed i loro Enti ed Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Atteso che con D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3 del sopracitato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di data 31 gennaio 2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020, con unico e pieno valore giuridico, anche in riferimento alla funzione autorizzatoria, sulla base dell'allegato n. 9 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 coordinato con il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126;

Considerato che il rendiconto relativo all'esercizio 2018 per gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento, deve essere redatto secondo gli schemi armonizzati così come previsto dall'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, ed in base a quanto previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 118/2011 (i nuovi schemi di rendiconto sono rappresentati nell'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011), ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.

Richiamato il comma 7 dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che: *"Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo."*

Richiamato l'articolo 227, comma 2 del D.lgs 267/2000 e l'art. 18, comma 1 lett b) del D.lgs. 118/2011 i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Atteso che il rendiconto della gestione 2018 comprende unicamente il Conto del bilancio tenuto conto delle disposizioni sancite dall'articolo 20 della Legge provinciale n. 1/2005;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 maggio 2018, con la quale questo Comune si è avvalso della facoltà di rinviare al 2020, con riferimento all'esercizio 2019, l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;

Visto che l'articolo 13 ter della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 stabilisce il termine del 30 aprile, a partire dal rendiconto della gestione 2009, per la deliberazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Rilevato che :

- con deliberazione consiliare n. 7 di data 31 gennaio 2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020, sulla base dell'allegato n. 9 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 coordinato con il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126;
- nel corso dell'esercizio, in base a quanto previsto dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e i., si è provveduto alla verifica del controllo degli equilibri di bilancio sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale; la medesima non ha comportato l'adozione di specifici provvedimenti deliberativi di riequilibrio;
- nel corso dell'esercizio, mediante la variazione di assestamento generale, si è provveduto alla verifica generale delle voci di bilancio, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
- nel corso dell'esercizio finanziario 2018 si è provveduto ad apportare agli stanziamenti inizialmente definiti variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché storni o prelievi dal fondo di riserva garantendo comunque e sempre gli equilibri di bilancio;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 10 aprile 2019 si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento e della corretta imputazione a bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011;
- il conto consuntivo relativo all'esercizio 2017 del Comune di Dimaro Folgarida è stato approvato con deliberazione consiliare n. 19 di data 26 aprile 2018;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 65 di data 10 aprile 2019 con la quale sono stati approvati lo schema di rendiconto della gestione 2018, schema armonizzato ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 118/2011, ed i

relativi allegati;

vista la relazione illustrativa approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 65 dd. 10 aprile 2019 e predisposta ai sensi dell'articolo 37 del DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L;

vista la Relazione dell'organo di revisione, redatta ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera d) del DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L, dalla quale emerge la regolarità della gestione che rende il conto in esame meritevole di approvazione;

Dato atto che il tesoriere comunale Cassa Rurale Valle di Sole B.C.C. ha reso il conto della gestione di cassa 2018, ai sensi dell'art. 226 del D.lgs. 267/2000, in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell'Ente ad opera del Servizio finanziario come risulta dalla determinazione n. 02 dd. 28.01.2019 del Responsabile del medesimo Servizio.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 62 dd. 10.04.2019, con cui sono stati approvati i conti della gestione 2018 presentati dall'Economo e dagli Agenti contabili del Comune di Dimaro Folgarida;

Verificato che lo schema del rendiconto ed i documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 09 dd. 31.01.2018, con deposito avvenuto in data 11.04.2019.

Atteso che il Rendiconto della gestione 2018 si chiude con le seguenti risultanze finali:

- Fondo di cassa al 31 dicembre 2018: € 800.399,95.;
- Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018, al netto del Fondo Pluriennale vincolato di spesa, € 653.448,98.;
- Avanzo della gestione di competenza al 31 dicembre 2018: € 409.199,73.;

Il risultato dell'esercizio 2018 evidenzia un avanzo della gestione corrente di € 488.133,04.=, riferito alla gestione di competenza, al netto del Fondo Pluriennale vincolato finale di parte corrente (€ 54.000,00) ed aggiunto il Fondo Pluriennale vincolato iniziale di parte corrente (€ 46.580,00);

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2018, pari ad € 653.448,98.=, risulta così composto:

- Parte accantonata € 228.642,87.= di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità € 188.592,87.= e Fondo rischi € 40.050,00. = ;
- Parte disponibile € 424.806,11. =;

Sentiti i consiglieri:

Ravelli Carlo: dalla lettura del conto emerge che gli investimenti su Monclassico sono proporzionalmente inferiori a quelli su Dimaro, cosa da tener presente per il futuro. Altro da evidenziare è il comma 4 delle raccomandazioni del revisore dei conti.

Sindaco: ci sono spese che non sono imputabili ad una frazione più che un'altra (vedi scuola elementare), parcheggio, linee elettriche, illuminazione sono investimenti su Monclassico. Per quanto alla raccomandazione del revisore, sembra una "frase fatta" infatti l'avanzo d'amministrazione è certo e credibile ed i conti evidenziano una gestione equilibrata.

Vista la deliberazione consiliare n. 13 dd. 27.3.2017 ad oggetto : Approvazione piano di miglioramento e "progetto di riorganizzazione dei servizi" con la quale si programma la razionalizzazione della spesa in ordine alla fusione tra Dimaro e Monclassico ed in particolare la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 317 del 11.3.2016: l'obiettivo di miglioramento è fissato in euro 15.800,00 nel 2019 su dati 2012;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Visto il regolamento di contabilità.

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio

Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile.

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 2 (Ravelli Carlo, Bisoffi Gabriele) espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** il Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2018, redatto secondo i nuovi schemi armonizzati così come previsto dall'articolo 227 del D.lgs. 267/2000, e dall'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 - allegato 10, unitamente a tutti gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 118/2011;
2. **DI ACCERTARE**, che il rendiconto della gestione 2018, favorevolmente esaminato dall'Organo di Revisione, si concretizza nelle seguenti risultanze complessive:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
GESTIONE ESERCIZIO 2018			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 01.01.2018 Riscossioni	€ 1.060.794,83		
Pagamenti	€ 1.319.394,05	€ 6.119.782,74	€ 7.439.176,79
Fondo di cassa al 31.12.2018	€ 1.111.172,65	€ 6.588.399,02	€ 7.669.571,67
			€ 800.399,95
Residui attivi	€ 784.584,17	€ 1.601.571,65	€ 4.190.411,15
Residui passivi	€ 569.426,06	€ 3.247.756,85	€ 3.817.182,91
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			-€ 54.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			-€ 466.179,21
Risultato di amministrazione al 31.12.2018 (A)			€ 653.448,98
Parte accantonata			
Fondo crediti dubbia esigibilità al 31.12.2018			€ 188.592,87
Fondo rischi al 31.12.2018			€ 40.050,00
Totale parte accantonata (B)			€ 228.642,87
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00
Altri vincoli			0,00
Totale parte vincolata (C)			0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)			0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	424.806,11
--------------------------------------	------------

3. DI DARE ATTO che al 31 dicembre 2018 non sussistono debiti fuori bilancio;
4. DI DARE ATTO che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai sensi dell'art. 228, comma 5 del D.lgs. 267/2000, definitiva con decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013, risulta non deficitario;
5. DI DARE ATTO che l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019 sono stati rinviati al 2020, secondo quanto previsto dall'articolo 232 comma 2 e dall'art. 233-bis comma 3 del D.Lgs 267/2000;
6. DI DARE ATTO che l'obiettivo di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 317 del 11.3.2016 è stato raggiunto nel 2017 e nel 2018 (*l'obiettivo di miglioramento è fissato in euro 15.800,00 nel 2019 su dati 2012*)

Pt. 3 OGGETTO: Servizio Antincendi. approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 del Corpo volontario Vigili del Fuoco di Dimaro.

Relazione:

Il Sindaco, richiamatosi alle disposizioni che regolano l'ordinamento dei Corpi Volontari dei Vigili del Fuoco, contenute nella Legge Regionale 20 agosto 1954, n. 24, nell'art. 11 del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. 2 dicembre 1954, n. 92, ed alla Legge Provinciale 22 agosto 1988, n. 26, fa presente che da parte del Corpo Vigili del Fuoco di Dimaro è stato presentato il Rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2018.

Il Sindaco invita quindi i presenti ad esaminare gli accertamenti in entrata e gli impegni di spesa di ogni singolo articolo;

Dall'analisi del documento contabile si rileva, in particolare:

- al Titolo 2 - Entrate derivate da contributi di parte corrente, capitolo 055 "Assegnazione ordinaria del Comune" per la somma accertata e riscossa di Euro 7.000,00.=

Il Rendiconto stesso, debitamente firmato dal Comandante e dal Cassiere, presenta le seguenti risultanze finali:

ENTRATE

Riscossioni in conto residui (compreso Fondo di cassa inizio esercizio)	€ 10.857,37
Riscossioni in conto competenza	€ 20.941,43
Riscossioni in conto residui	€ 0
Totale riscossioni	€ 31.796,80

USCITE

Deficit cassa inizio esercizio	~~~~~
Pagamenti in conto residui	€ 576,50
Pagamenti in conto competenza	€ 19.646,34
Totale pagamenti	€ 20.222,84

Fondo cassa chiusura esercizio € 11.575,96

Avanzo di amministrazione al 31.12.2018 € 21.707,26

Il Consiglio Comunale accerta quindi che la gestione è stata sotto ogni aspetto regolare sia dal lato contabile che dal lato amministrativo;

Ciò premesso;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso ai sensi dell'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

Visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati;

delibera

1. Di approvare il Rendiconto della gestione anno 2018 del Corpo Volontario Vigili del Fuoco di Dimaro nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE

Riscossioni in conto residui (compreso Fondo di cassa inizio esercizio)	€ 10.857,37
Riscossioni in conto competenza	€ 20.941,43
Riscossioni in conto residui	€ 0
Totale riscossioni	€ 31.796,80

USCITE

Deficit cassa inizio esercizio	~~~~~
Pagamenti in conto residui	€ 576,50
Pagamenti in conto competenza	€ 19.646,34
Totale pagamenti	€ 20.222,84

Fondo cassa chiusura esercizio	€ 11.575,96
Avanzo di amministrazione al 31.12.2018	€ 21.707,26

pt. 4 **OGGETTO:** Servizio Antincendi. approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 del Corpo volontario Vigili del Fuoco di Monclassico.

Relazione:

Il Sindaco, richiamatosi alle disposizioni che regolano l'ordinamento dei Corpi Volontari dei Vigili del Fuoco, contenute nella Legge Regionale 20 agosto 1954, n. 24, nell'art. 11 del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. 2 dicembre 1954, n. 92, ed alla Legge Provinciale 22 agosto 1988, n. 26, fa presente che da parte del Corpo Vigili del Fuoco di Monclassico è stato presentato il Rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2017.

Il Sindaco invita quindi i presenti ad esaminare gli accertamenti in entrata e gli impegni di spesa di ogni singolo articolo;

Dall'analisi del documento contabile si rileva, in particolare:

- al Titolo 2 - Entrate derivate da contributi di parte corrente, capitolo 055 "Assegnazione ordinaria del Comune" per la somma accertata e riscossa di Euro 6.000,00.=

Il Rendiconto stesso, debitamente firmato dal Comandante e dal Cassiere, presenta le seguenti risultanze finali:

ENTRATE

Riscossioni in conto residui (compreso Fondo di cassa inizio esercizio)	€ 8.801,26
Riscossioni in conto competenza	€ 11.707,02
Riscossioni in conto residui	€ 0,00
Totale riscossioni	€ 20.506,26

USCITE

Deficit cassa inizio esercizio	~~~~~
Pagamenti in conto competenza	€ 19.395,85
Pagamenti in conto residui	€ 324,00
Totale pagamenti	€ 19.719,85
 Fondo cassa chiusura esercizio	 € 788,43
 Residui attivi da riportare	 € 247.300,00
Residui passivi da riportare	€ 247.624,00
Avanzo di amministrazione al 31.12.2018	€ 788,43

Il Consiglio Comunale accerta quindi che la gestione è stata sotto ogni aspetto regolare sia dal lato contabile che dal lato amministrativo;

Ciò premesso;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso ai sensi dell'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

Visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati;

DELIBERA

2. Di approvare il Rendiconto della gestione anno 2018 del Corpo Volontario Vigili del Fuoco di Monclassico nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE

Riscossioni in conto residui (compreso Fondo di cassa inizio esercizio)	€ 8.801,26
Riscossioni in conto competenza	€ 11.707,02
Riscossioni in conto residui	€ 0,00
Totale riscossioni	€ 20.508,28

USCITE

Deficit cassa inizio esercizio	~~~~~
Pagamenti in conto competenza	€ 19.395,85
Pagamenti in conto residui	€ 324,00
Totale pagamenti	€ 19.719,85
Fondo cassa chiusura esercizio	€ 788,43
Residui attivi da riportare	€ 247.300,00
Residui passivi da riportare	€ 247.624,00
Avanzo di amministrazione al 31.12.2018	€ 788,43

pt. 5 **Oggetto:** Servizio Antincendi.Approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2019 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Dimaro.

Richiamate le disposizioni che regolano l'ordinamento dei Corpi Volontari, contenute nella Legge Regionale 20.08.1954, n. 24 e nel Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 02.12.1954, n. 82, nonché nella L.P. 22.08.1988 n. 26;

accertato che da parte del Comandante del Corpo Vigili del fuoco di Dimaro, regolarmente istituito in questo Comune, è stato proposto lo schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019 secondo i modelli approvati con delibera n. 152111 del 15.11.1991 dalla Provincia di Trento, e che sul Bilancio medesimo è stato pronunciato il parere tecnico da parte del Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione civile Cassa Provinciale Antincendi in data 05 marzo 2019;

visti gli stanziamenti di bilancio proposti dal Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Dimaro;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso ai sensi dell'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

Visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Bilancio del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Dimaro - esercizio 2019, nelle seguenti risultanze finali in termini di competenza:

	COMPETENZA
Avanzo di Amministrazione presunto dell'esercizio precedente	Euro 10.131,30.=
Titolo I entrate per servizi retribuiti	Euro 2.050,00.=
Titolo II entrate derivanti da contributi ed assegnazioni	Euro 10.500,00.=
Titolo III entrate derivanti da alienazioni ecc.	Euro 27.500,00.=
Titolo IV entrate per partite di giro	Euro 1.000,00.=
TOTALE	Euro 51.181,30.=
TOTALE ATTIVO	Euro 51.181,30.=
Titolo I spese correnti	Euro 12.550,00.=
Titolo II spese in conto capitale	Euro 37.631,30.=
Titolo III spese per partite di giro	Euro 1.000,00.=
TOTALE PASSIVO	Euro 51.181,30.=

2. di riservare a successivi provvedimenti attuativi della Giunta comunale, a seguito di richiesta da parte del Corpo dei VV.FF. volontari di Dimaro, la liquidazione dei contributi comunali nei limiti peraltro del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso del Comune di Dimaro Folgarida;

Pt. 6 Oggetto: Servizio Antincendi.

Approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2019 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Monclassico.

Richiamate le disposizioni che regolano l'ordinamento dei Corpi Volontari, contenute nella Legge Regionale 20.08.1954, n. 24 e nel Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 02.12.1954, n. 82, nonché nella L.P. 22.08.1988 n. 26;

Accertato che da parte del Comandante del Corpo Volontario dei Vigili del fuoco di Monclassico, regolarmente istituito in questo Comune, è stato proposto lo schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019 secondo i modelli approvati con delibera n. 152111 del 15.11.1991 dalla Provincia di Trento, e che sul Bilancio medesimo è stato pronunciato il parere tecnico da parte del Dirigente del Servizio Antincendio di Trento in data 05 marzo 2019;

Visti gli stanziamenti di bilancio proposti dal Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Monclassico;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 56 della L.R. 04.01.1993, n.1 così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10, da parte del Responsabile del Servizio di Ragioneria in ordine rispettivamente, alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, espressa ai sensi dell'art.17, comma 27, della L.R. 23.10.1998, n.10 da parte del Responsabile del Servizio di Ragioneria;

Visto il parere favorevole della P.A.T. Servizio Antincendi e Protezione civile;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dal 13 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Bilancio del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Monclassico - esercizio finanziario 2018, nelle seguenti risultanze finali in termini di competenza:

	COMPETENZA
Avanzo di Amministrazione presunto dell'esercizio precedente -	Euro 788,43.=
Titolo I entrate per servizi retribuiti	Euro 50,00.=
Titolo II entrate derivanti da contributi di parte corrente ed assegnazioni di Enti	Euro 9.900,00=

Titolo III entrate derivanti da alienazioni contributi c/capitale ed assegnazioni	Euro 8.800,00.=
Titolo IV entrate per partite di giro	Euro ,00.=
TOTALE	Euro 19.538,43.=
TOTALE ATTIVO	Euro 19.538,43.=
Titolo I spese correnti	Euro 9.950,00.=
Titolo II spese in conto capitale	Euro 9.588,43.=
Titolo III spese per partite di giro	Euro 0,00.=
Disavanzo di amministrazione	Euro 0,00.-
TOTALE PASSIVO	Euro 19.538,43.=

2. di riservare a successivi provvedimenti attuativi della Giunta comunale, a seguito di richiesta da parte del Corpo dei VV.FF. volontari di Monclassico, la liquidazione dei contributi comunali nei limiti peraltro del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso del Comune di Dimaro Folgarida;

Pt. 7 OGGETTO: Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.

Premesso che

la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;

dal 1° gennaio 2016 gli enti locali applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 e ss.mm. nonché nel D.lgs. 267/2000 e ss.mm., così come recepite dalla LP 18/2015;

il decreto prevede che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, e predispongano il bilancio consolidato;

il comma 2 dell'articolo 232 del D.lgs. 267/2000, e il comma 3 dell'art. 233-bis del D.lgs. 267/2000 hanno consentito di rinviare l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato fino al 2019;

considerato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dd. 28.05.2018 questo ente aveva esercitato il rinvio della contabilità economica e di conseguenza del bilancio consolidato all'esercizio 2019, tenuto conto dei chiarimenti interpretativi forniti dalla commissione ARCONET nella FAQ n. 30 del 18 aprile 2018 pubblicata sul relativo sito istituzionale;

Considerato che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha abrogato l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, apportando una modifica al comma 2 dell'art. 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. che nella nuova formulazione recita:

"2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato";

Rilevato che la popolazione residente del Comune di Dimaro Folgarida ai sensi del comma 2 dell'art. 156 del TUEL è inferiore ai 5.000 abitanti;

Visto che al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, organo cui compete l'approvazione del bilancio consolidato;

Visto:

il rilevante investimento in termini di risorse umane tenuto conto dell'alto livello di specializzazione necessario per predisporre il bilancio consolidato al momento non nella disponibilità dell'ente;

- *la complessità e la mole di adempimenti introdotti dalla contabilità armonizzata che già mettono in difficoltà i servizi finanziari degli enti, ed in particolare quelli di piccole dimensioni;*
- *le dimensioni dell'ente e le funzioni che esso persegue attraverso i propri enti e società partecipati, non si ritengono significative le informazioni fornite da tale documento contabile che ha valenza solo conoscitiva;*
- *che le informazioni fornite da tale documento con valenza solo conoscitiva non giustificano gli investimenti gestionali per ottenerle;*

Ritenuto pertanto di avvalersi della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato per le motivazioni sopra segnalate;

visto il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, come recepito dalla L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con la legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m

visto il Regolamento di Contabilità;

visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 187 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

visto lo Statuto Comunale;

con votazione che dà il seguente risultato: n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa, di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato;
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Organo di revisione dell'Ente per opportuna conoscenza;

Pt. 8 Oggetto: Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 71 dd. 17.4.2019 relativa a "variazione di Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2019"

Premesso che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 71 dd. 17.4.2019, esecutiva a termini di legge, ha proceduto ad assumere il provvedimento di variazione di bilancio per poter ottemperare e rendere eseguibili le operazioni in essa esposte;

riconosciuti ed accolti i motivi d'urgenza e di pratica opportunità adottati dalla Giunta Comunale nell'approvazione dell'atto deliberativo assunto con poteri del Consiglio;

visto il comma 4 dell'art. 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e , il quale sancisce che tali deliberazioni possono essere adottate dalla Giunta Comunale, in via d'urgenza e devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

ritenuto opportuno e necessario, per le motivazioni sommariamente sopra esposte, ratificare la deliberazione giuntale in argomento;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso ai sensi dell'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

Visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

con voti favorevoli n.9 , astenuti n. 2 (Ravelli carlo e Bisoffi Gabriele), presenti n. 11 consiglieri, espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. di ratificare, come ratifica e per i motivi in premessa esposti, la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 dd. 17.4.2019, esecutiva a termini di legge, avente per oggetto: "variazione di bilancio esercizio finanziario 2019";

Pt.9 Oggetto: OGGETTO: Approvazione prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m..

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 28 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati, ed il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- l'art.20, comma 1, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 nr.

4/L stabilisce che i Comuni rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

- le variazioni del bilancio annuale sono deliberate dal Consiglio non oltre il 30 novembre;

Constatato che si rende necessario operare alcune variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione consiliare n. 08 di data 28 febbraio 2019, relativamente sia alla parte corrente che alla parte straordinaria;

Preso atto che in parte ordinaria si procede all'inserimento di nuove e maggiori spese per € 31.000,00, compensate da maggiori entrate per € 11.000,00 e minori spese per 20.000,00; in parte straordinaria si procede all'inserimento di nuove e maggiori spese per € 60.762,08 compensate da nuove e maggiori entrate per € 60.762,08;

Ricordato che dal 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la Legge Provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto Speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro enti ed organismi strutturali) della Legge Regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Considerato che la stessa L.P. n. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali trentini;

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge Provinciale 18/2015 prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale prescrive che a decorrere dal 2017 gli enti adottano gli schemi di bilancio previsti dalla contabilità armonizzata che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che, in esecuzione della Legge Provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Dato atto che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 di data 28 febbraio 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati;

Visto l'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

Visti i prospetti A) , B), C), allegati al presente provvedimento, che riportano in dettaglio la variazione da assumere per l'esercizio finanziario 2019;

Ricordato che, per quanto riguarda l'esercizio 2019, con la presente variazione viene modificato il bilancio di previsione 2019 sia in termini di competenza che di cassa;

Dato atto che la citata variazione richiede l'aggiornamento delle modalità di finanziamento della spesa in conto capitale per l'esercizio finanziario 2019 nonché l'aggiornamento del Programma Pluriennale delle OO.PP. 2019/2021 contenuto nel Documento Unico di Programmazione;

Dato atto che viene ad essere modificato anche il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, come si evince dal prospetto allegato relativo alle spese di investimento per l'anno 2019;

Dato atto che, con la presente variazione di bilancio, non si altera il pareggio finanziario complessivo della competenza e vengono rispettati gli equilibri di parte corrente e di parte straordinaria ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. 267/2000 e s.m, nonché viene rispettato l'equilibrio tra entrate finali e spese finali;

Rilevato altresì il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 707 e seguenti della Legge di stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'art. 16 della Legge provinciale di stabilità - Legge 30 dicembre 2015, n. 21, che stabiliscono, che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali con le modalità indicate nella medesima previsione normativa;

Visto il parere favorevole espresso in data 21 maggio 2019 dal Revisore dei conti in ordine alla presente proposta di variazione al bilancio;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché in ordine alla regolarità contabile espresso da parte responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 81, 1° comma del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

Visti:

- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;
- Il Testo unico delle Legge regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11;
- La Legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- La Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs.118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42);
- Vista la Legge n. 243/2012 (norme di finanza pubblica);
- Vista la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) per quanto concerne gli obiettivi di finanza pubblica;
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- Lo Statuto comunale;
- Il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 09 del 31.01.2018;

Con voti favorevoli n. 9 astenuti n.2 (Bisoffi Gabriele , Ravelli Carlo), contrari n. 0, espressi per alzata di mano dai n.11 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la quarta al bilancio 2019-2021 per l'esercizio finanziario 2019, così come riportata nei prospetti allegati A), B), e C), che formano parte integrante e sostanziale della pre-

sente deliberazione;

2. Di dare atto che le variazioni di cui agli allegati comportano l'aggiornamento del bilancio dell'esercizio 2019 sia in termini di competenza che di cassa;
3. Di aggiornare, in conseguenza delle variazioni apportate, il quadro dimostrativo del finanziamento delle spese in conto capitale relativo all'anno 2019, come da allegato;
4. Di dare atto che la presente deliberazione comporta l'aggiornamento del programma pluriennale delle opere pubbliche 2019/2021 - anno 2019 contenuto nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021;
5. Di precisare che con le variazioni sopra apportate, non si altera il pareggio finanziario complessivo della competenza e vengono altresì rispettati gli equilibri di parte corrente e di parte straordinaria ai sensi dagli artt. 162 e 193 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm., nonché viene rispettato l'equilibrio tra entrate finali e spese finali;
6. Di precisare altresì che, a seguito della presente variazione di bilancio, viene rispettato il disposto dell' art. 1, commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) per quanto riguarda il saldo di finanza pubblica.

di dichiarare

Con voti favorevoli n. 9 astenuti n.2 (Bisoffi Gabriele , Ravelli Carlo), contrari n. 0, espressi per alzata di mano dai n.11 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

pt. 10 Oggetto: LP 22 luglio 2015 n. 13: Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco - individuazione dei luoghi sensibili.

Relazione

L'Ente pubblico, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, di polizia e sociali, è chiamato ad impegnarsi in un'azione di prevenzione e cura della ludopatia, anche attraverso un contenimento dell'offerta pubblica di apparecchi da gioco, con riferimento ai luoghi frequentati prevalentemente dalle fasce più deboli e influenzabili della popolazione, che più di altre, per la loro età o condizione personale e/o sociale, potrebbero non gestire prudentemente l'accesso a tale insidiosa forma di intrattenimento e quindi rischiare di ricadere nella dipendenza da gioco;

La provincia Autonoma di Trento, con l'approvazione della Legge provinciale 22 luglio 2015 n. 13 ad oggetto "Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco", entrata in vigore il 29 luglio 2015, ha introdotto misure volte a prevenire, contrastare e curare la dipendenza patologica da gioco, tutelando le persone appartenenti a fasce sociali a rischio che per la loro situazione di vulnerabilità, non riescono a limitare la propria propensione al gioco, che può quindi assumere carattere compulsivo e patologico;

In particolare, l'articolo 5 della suddetta L.P. N. 13/2015 ha introdotto su tutto il territorio provinciale il divieto della collocazione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931 (ovvero le cosiddette new slot e VLT videolottery) ad una distanza inferiore ai 300 metri dai luoghi cosiddetti sensibili, identificati come di seguito dalla legge stessa: a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado; b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette; c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socioassistenziale; d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14

febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007); e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani); f) luoghi di culto.

con la stessa norma provinciale si è stabilito di demandare a ciascun Comune: 1) l'individuazione precisa dei luoghi sensibili; 2) la determinazione delle aree del territorio comunale in cui è vietata la collocazione degli apparecchi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art.110 del TULPS; 3) poter stabilire una distanza superiore (ai 300 metri) per la collocazione degli apparecchi da gioco in parola.

E' stata introdotta la previsione dell'obbligo di rimozione degli apparecchi di cui sopra laddove sopraggiunga l'insediamento di uno dei luoghi indicati dal comma 1 dell'art. 5, entro cinque anni dal neo insediamento del luogo sensibile;

Rilevato, inoltre, che la nuova legge provinciale ha introdotto anche un'altra norma rilevante ovvero l'articolo 14 "Disposizioni transitorie" che prevede l'obbligo di rimozione, entro 5 anni dall'entrata in vigore della legge (quindi entro il 12 agosto 2020), degli apparecchi posti ad una distanza inferiore a quella stabilita dal comma 1 dell'art. 5, ovvero i 300 metri dai luoghi sensibili;

Con circolare prot. n. 491566 del 21 settembre 2016 il Servizio provinciale industria, artigianato, commercio e cooperazione ha fornito le prime disposizioni per l'attuazione dell'articolo 5 della L.P. n. 13/2015, che si possono così riassumere:

1. esatta definizione dei luoghi sensibili individuati all'art. 5 della legge provinciale: (a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado: in conformità all'art. 8 della legge provinciale sulla scuola (L.P. n. 5/2006) si intendono le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie. Restano, quindi esclusi, gli asili nido, le attività formative liberamente organizzate e attivate da soggetti privati, le università, l'alta formazione artistica e musicale e l'alta formazione professionale; (b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette sia pubbliche che private; (c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale. Si includono le strutture, sia pubbliche che private, che accolgono minori e soggetti adulti con problematiche di dipendenza, disagio psichico e sociale; (d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007 n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007): si intendono tutte le strutture e aree gestiti da associazioni e organizzazioni che operano nel settore giovanile e frequentati da giovani, quali a titolo esemplificativo centri di aggregazione giovanile , centri giovani, oratori, sedi di associazioni giovanili, sportelli informativi gestiti da giovani e dedicati all'utenza giovanile; (e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della L.P. n. 11/2008: si includono le associazioni culturali, sportive e di promozione sociale che operano a favore degli anziani, nonché altre associazioni che promuovono, organizzano o gestiscono a favore di anziani, attività ricreative, culturali, formative, artistiche o sportive; (f) luoghi di culto: edifici destinati al culto e aree cimiteriali (luoghi di sepoltura dei morti), autorizzati nel rispetto delle norme di settore;

2. criterio uniforme su tutto il territorio provinciale per la misurazione della distanza: si ritiene corretto l'utilizzo del criterio del raggio, in linea d'aria, in tutte le direzioni tra l'accesso/ingresso principale dell'esercizio/locale/area interessati alla collocazione o alla rimozione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS;

3. ciascun comune è tenuto ad individuare precisamente con indirizzo completo (via e numero civico) i luoghi sensibili, procedendo alla determinazione delle aree del territorio comunale in cui è vietata la collocazione degli apparecchi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 110 del TULPS;

4. necessità di un monitoraggio degli apparecchi da gioco presenti all'interno delle aree del territorio comunale individuate ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.P. n. 13/2015, rilevando il numero e la tipologia degli apparecchi da gioco, i dati relativi al nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, il

nominativo dell'eventuale noleggiatore, al fine della loro rimozione entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge provinciale (12 agosto 2020);

5. nel caso di apertura di un nuovo luogo sensibile, il Comune interessato dovrà procedere al calcolo e mappatura della distanza e al monitoraggio degli apparecchi da gioco collocati nell'area. La rimozione degli stessi dovrà essere effettuata entro cinque anni dal 1° gennaio dell'anno successivo dalla data di apertura del luogo sensibile; 6. ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge provinciale, i comuni possono stabilire, con proprio atto, una distanza superiore ai 300 metri o aree circoscritte, esterne ai luoghi sensibili, in cui vietare la collocazione di questi apparecchi; tuttavia nelle fasce oltre i trecento metri dai luoghi sensibili, eventualmente individuate dai comuni, sussisterebbe solamente il divieto di collocazione di nuovi apparecchi da gioco ma non l'obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco già presenti al momento dell'individuazione delle ulteriori aree.

L'Amministrazione ritiene di adottare la distanza di 1.000 metri dai luoghi sensibili, al di sotto della quale è vietata l'installazione di apparecchi da gioco con vincita in denaro, in quanto la configurazione territoriale dei nuclei antropici consente di garantire il raggiungimento delle finalità della legge provinciale. Al fine di costituire il parametro di legittimità per gli atti amministrativi comunali che potranno essere adottati in applicazione dell'articolo 5 della L.P. n. 13/2015, si è reso necessario individuare i luoghi sensibili presenti sul territorio comunale, riportando denominazione e indirizzo completo, da cui calcolare il raggio entro il quale è vietata la collocazione di apparecchi da gioco con vincita in denaro come da allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ciò premesso;

Sentiti i consiglieri:

Ravelli Carlo : la scelta è tra volere e non volere queste macchinette sul territorio, se non si vogliono bisogna aumentare la distanza

Sindaco: propongo di aumentare la distanza dai luoghi sensibili

Fantelli Alessandro, condivido, la ludopatia è dannosa

Nardelli e Tomasi si dicono d'accordo

vista la Legge provinciale 22 luglio 2015 n. 13 "Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco";

viste le circolari della Provincia autonoma di Trento - Servizio industria, artigianato, commercio e cooperazione prot. N. 286863 del 31 maggio 2016 e prot. N. 491566 del 21 settembre 2016;

esaminato l'elenco dei luoghi sensibili

visto lo Statuto comunale,

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2

Con voti favorevoli unanimi, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l'elenco dei luoghi sensibili individuati conformemente al disposto normativo di cui all'art. 5, comma 1 della L.P. n. 13/2015 come da allegato.
2. Di attuare un monitoraggio degli apparecchi da gioco con vincita in denaro presenti all'interno delle aree sensibili del territorio comunale individuate con il presente provvedimento, rilevando il numero e la tipologia degli apparecchi da gioco, i dati relativi al nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, il nominativo dell'eventuale noleggiatore, al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1 e 14 della L.P. n. 13/2015, in particolar modo per comunicare agli interessati l'obbligo di rimuovere gli eventuali apparecchi da gioco installati all'interno delle zone sensibili entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge provinciale (12 agosto 2020).
3. Di precisare che le limitazioni di cui alla L.P. n. 13/2015 si applicano anche ad eventuali incrementi quantitativi di apparecchi da gioco con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del R.D. n. 773/1931, da parte di soggetti già titolari di licenze che intendano aumentare il numero di apparecchi già installati ed accertati dal Comune con apposito monitoraggio.
4. Di precisare, altresì, come indicato nella nota della Provincia Autonoma di Trento di data 31.05.2016 prot. N. 286863, che non è ammesso, per un soggetto già titolare di licenza/autorizzazione per la collocazione di apparecchi individuati dall'art. 110 comma 6 del R.D. n. 773/1931 in un esercizio ubicato ad una distanza inferiore ai 1.000 mt. da un luogo sensibile, il trasferimento degli stessi in un esercizio che si trova anch'esso all'interno di una zona "sensibile" in quanto tale operazione si configurerebbe come nuova collocazione e per questo vietata.
5. Di demandare alla Giunta comunale l'approvazione di eventuali variazioni ed aggiornamenti riguardanti l'elenco dei luoghi sensibili ed eventuali tavole planimetriche integrative, in conseguenza al verificarsi di una nuova apertura, trasferimento e/o chiusura di un luogo che presenti le caratteristiche per essere ricompreso tra quelli sensibili, in ossequio all'efficacia ed all'economicità dell'agire amministrativo. La giunta comunale provvederà ad identificare le regole della misurazione della distanza di 1.000 mt dando atto che la misurazione della distanza dai luoghi sensibili avviene utilizzando il criterio del raggio, in linea d'aria in tutte le direzioni tra l'accesso/ingresso principale dell'esercizio/locale/area interessati alla collocazione od alla rimozione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS e l'accesso del luogo sensibile.

ISTITUTI SCOLASTICI O FORMATIVI DI QUALSIASI ORDINE E GRADO			
Nr. progressivo	Denominazione	Indirizzo/accesso	Abitato - Mappa
1	Scuola dell'infanzia provinciale	Dimaro - Via alla Chiesa n. 20	
2	Scuola dell'infanzia provinciale	Monclassico - Via Francesco Antonio Berera n. 6	
3	Scuola primaria	Dimaro – Piazza Madonna della Pace n. 14	

STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE, INCLUSE QUELLE DEDICATE ALL'ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E RECUPERO DI SOGGETTI AFFETTI DA QUALSIASI FORMA DI DIPENDENZA O IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE O CHE COMUNQUE FANNO PARTE DI CATEGORIE PROTETTE

Nr. progressivo	Denominazione	Indirizzo/accesso	Abitato - Mappa
/	/	/	/

STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI OPERANTI IN AMBITO SANITARIO, SCOLASTICO O SOCIO-ASSISTENZIALE

Nr. progressivo	Denominazione	Indirizzo/accesso	Abitato - Mappa
/	/	/	/

STRUTTURE E AREE RICREATIVE E SPORTIVE FREQUENTATE PRINCIPALMENTE DA GIOVANI, NONCHE' CENTRI GIOVANILI O ALTRI ISTITUTI FREQUENTATI PRINCIPALMENTE DA GIOVANI PREVISTI O FINANZIATI AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE 14 FEBBRAIO 2007 N. 5 ("LEGGE PROVINCIALE SUI GIOVANI 2007")

SERVIZI PER I GIOVANI – ASSOCIAZIONI

Nr. progressivo	Denominazione	Indirizzo/accesso	Abitato – Mappa
1	Gruppo giovani Val di Sole	Dimaro – Piazza Madonna della Pace n. 4	
2	Gruppo Sensibilizzazione Handicap – GSH ONLUS scs	Dimaro – Piazza Madonna della Pace n. 4	

3	Gruppo giovani Dimaro Folgarida	Dimaro – Piazza Madonna della Pace n. 4	
4	A.N.A. – Gruppo alpini Dimaro	Dimaro – Piazza Giovanni Serra n. 7	
5	A.N.A. – Gruppo alpini Monclassico	Monclassico – Salita di Amblai n. 23	
6	Parrocchia Santa Caterina	Monclassico – Strada di Plaoesa n. 638	
7	Colonia Soggiorno Parrocchia S. Udalrico di Lavis	Dimaro – Strada Nova n. 11	
8	Sat di Dimaro	Dimaro – Piazza Giovanni Serra	
9	Croce Rossa Italiana di Dimaro	Dimaro – Piazza Giovanni Serra	
10	Gruppo Micologico Bresadola	Dimaro – Piazza Giovanni Serra	
11	Polisportiva Dimaro Folgarida	Dimaro – Piazza Giovanni Serra	

I centri oggetto di rilevazione, per loro natura sono fruiti in via prevalente da giovani, essendo sede di diverse associazioni o istruzione culturali o luoghi di soggiorno estivo da parte di associazioni giovanili.

BIBLIOTECA			
Nr. progressivo	Denominazione	Indirizzo/accesso	Abitato – Mappa
1	Biblioteca Comunale	Dimaro – Piazza Madonna della Pace n. 12	

La biblioteca punto di lettura costituisce un punto nevralgico di ritrovo e di studio per ragazzi e studenti, per la libera consultazione di volumi e di giornali e riviste e la disponibilità di postazioni informatiche multimediali, con un significativo allestimento di spazi destinati ai bambini per attività didattiche e ludico-ricreative. Da anni è sede di iniziative specificamente rivolte ad utenti in età scolare, organizzate in collaborazione con le scuole presenti sul territorio, al fine di promuovere la lettura, l'attività didattica ma anche quella ricreativa.

IMPIANTI SPORTIVI – CAMPI SPORTIVI			
Nr. progressivo	Denominazione	Indirizzo/accesso	Abitato – Mappa
1	Palestra c/o scuola primaria di Dimaro	Dimaro – Piazza Madonna della Pace n. 10	

2	Palestra c/o municipio di Monclassico	Monclassico – Via San Vigilio n. 17	
3	Campo sportivo parrocchiale Dimaro	Dimaro – Via alla Chiesa snc	
4	Campo sportivo c/o parco giochi Monclassico	Monclassico – Via Paolo Ravelli snc	
5	Campo da tennis Dimaro	Carciato – Via Sasso Rosso n. 35	
6	Campo da tennis Monclassico	Monclassico – Via Paolo Ravelli n.9	
7	Centro sportivo di Carciato	Carciato – Via Sasso Rosso snc	

Gli impianti sportivi oggetto di rilevazione, per loro natura sono fruiti in via prevalente da giovani, essendo sede di allenamento di diverse associazioni sportive giovanili-dilettantistiche (ginnastica acrobatica, calcio, ecc.) o frequentati da bambini nell’ambito di attività scolastica ed extra scolastica.

PARCO GIOCHI			
Nr. progressivo	Denominazione	Indirizzo/accesso	Abitato – Mappa
1	Parco giochi “San Lorenzo”	Dimaro – Via San Lorenzo snc	
2	Parco giochi “Al Boschetto”	Carciato – Via Sasso Rosso n. 35	
3	Parco giochi “La Gnocca”	Carciato – Via Località La Gnocca snc	
4	Parco Giochi “Biolago”	Monclassico – Via Paolo Ravelli n.9	
5	Parco giochi Folgarida Bassa	Folgarida – Strada Cariolara snc	
6	Parco giochi Folgarida Alta	Folgarida – Strada del Roccolo snc	

I parchi e giardini rilevati sono dotati al loro interno di aree gioco destinate ad un pubblico costituito in via prevalente da bambini e ragazzi. Per tali strutture gli accessi pedonali possono essere plurimi e di conseguenza spetterà all’interessato dimostrare, con documentazione tecnica, l’effettiva distanza intercorrente tra gli accessi relativi ai siti sensibili e l’accesso al locale ove intende installare gli apparecchi da gioco.

CIRCOLI PENSIONATI E ANZIANI PREVISTI O FINANZIATI AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE 25 LUGLIO 2008 N. 11 (“ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVILE DELLE PERSONE ANZIANE, ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PROVINCIALE DELLA TERZA ETA’ E ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI”)			
Nr. progressivo	Denominazione	Indirizzo/accesso	Abitato - Mappa

1	Circolo anziani e pensionati Dimaro	Dimaro – Piazza Madonna della Pace n. 4	
2	Circolo anziani e pensionati Monclassico	Monclassico – Piazza della Fontana n. 2	
3	Progetto culturale dell'Università della terza età e del tempo disponibile	Dimaro – Piazza Madonna della Pace n. 4	

Si tratta di sito frequentato in via esclusiva da persone anziane e costituiscono luogo di ritrovo, socializzazione e svago di una fascia di popolazione particolarmente vulnerabile e bisognosa di attenzioni.

LUOGHI DI CULTO			
Nr. progressivo	Denominazione	Indirizzo/accesso	Abitato - Mappa
1	Chiesa San Lorenzo	Dimaro – Via alla Chiesa snc	
2	Chiesa San Giovanni	Carciato – Piazza San Giovanni snc	
3	Chiesa di Folgarida	Folgarida – Piazzale Folgarida n. 17	
4	Chiesa della Madonna di Loreto	Presson – Via Brescia snc	
5	Chiesa San Vigilio	Monclassico – Via San Vigilio snc	
6	Congregazione dei Testimoni di Geova	Monclassico – Via della Ruda n. 36/C	
7	Cimitero di Dimaro	Dimaro – Via alla Chiesa snc	
8	Cimitero di Monclassico	Monclassico – Via San Vigilio snc	

Pt 11 OGGETTO: Atto di indirizzo per la permuta della p.ed. 160 CC Monclassico (cabina elettrica) di Set spa con servitù inamovibile su locale adibito a cabina elettrica in p.ed. 315 CC Monclassico del Comune di Dimaro Folgarida

Premesso che

Il Comune ha richiesto alla Set Distribuzione spa lo spostamento di una linea elettrica di media tensione interrata su parte della p.f.502/5 CC Monclassico a seguito della realizzazione di nuovo parcheggio pubblico

La Set Distribuzione spa ha acconsentito allo spostamento, e per migliorare il servizio della zona ha proposto la cessione della p.ed. 160 CC Monclassico in cambio della messa a disposizione del nuovo manufatto p.ed.315 CC Monclassico per installarvi una nuova cabina elettrica

Convenuto che detta operazione tavolare è conveniente per l'Amministrazione;

Convenuto di autorizzare la Giunta Comunale a procedere per il perfezionamento della pratica;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

Con voti espressi per alzata di mano: favorevoli unanimi presenti e votanti n. 11 consiglieri

DELIBERA

1. di dare indirizzo alla Giunta comunale, per quanto in premessa esposto, di attivare la procedura di permuta determinando:
 - l'acquisto della p.ed. 160 CC Monclassico
 - la costituzione a favore della Set Distribuzione spa della servitù inamovibile a tempo indeterminato sul locale della p.ed. 315 CC Monclassico da adibire a cabina elettrica di trasformazione alle seguenti condizioni
 - siano redatte perizie di stima delle aree conformi ai valori d'esproprio

pt. 12 OGGETTO: - Autorizzazione al rilascio del permesso di costruire in deroga alle norme di attuazione del piano regolatore generale (P.R.G.) ai sensi dell'art. 106 della L.P. 15/2015. richiedente: Mezzena Pio – Dallavalle Paola. Ristrutturazione interna ed esterna con cambio di destinazione d'uso per il recupero ai fini abitativi non permanenti del rustico p.ed. 107/1-107/2 in C.C. Monclassico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che i Sig Mezzena Pio e Dallavalle Paola in qualità di proprietari del rustico esistente eretto su p.ed. 107/1 e 107/2 in C.C. Monclassico , hanno presentato in data 14/05/2019 prot. 4176 una richiesta intesa ad ottenere il permesso di costruire in deroga per l'esecuzione dei lavori di recupero ai fini abitativi non permanenti di detto rustico.

Il progetto è stato redatto da geom. Claudio Carmeci con studio in Via Molini 6/3 Dimaro Folgarida mentre la relazione geologica e relazione geotecnica è stata redatta dal geol. Zambotti Giuseppina

Il P.R.G. del Comune di Dimaro Folgarida (ex Comune di Monclassico) ha individuato la p.ed. 107/1 -107/2 in C.C. Monclassico edificio tradizionale montano esistente da recuperare disciplinando le condizioni e le modalità da osservare nell'esecuzione degli interventi di recupero, di

conservazione e di valorizzazione del patrimonio edilizio montano tradizionale destinato originariamente ad attività agricole e silvo pastorali, anche per consentirne il riutilizzo a fini abitativi non permanenti.

Precisamente l'immobile è stato classificato con il n. 10 con modalità di intervento di risanamento conservativo R2 art. 5 lettera c) del regolamento di attuazione relativo alla variante al Piano Regolatore Generale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente .

La deroga richiesta alla variante al progetto in esame consiste nella **demolizione e ricostruzione anche delle parti murarie**, in contrasto con quanto previsto dal sopra citato art.5 lettera c) per il quale sono ammissibili eventuali sostituzioni parziali di murature, mantenendo inalterata la tipologia edilizia riproponendo le tecniche costruttive tipiche originali delle murature in pietrame legate con malta di calce.

Ai sensi dell'art. 106 c. 1 e 3 della L.P. 15/2015:

c.1: "Nel caso d'interventi riguardanti edifici storici soggetti a risanamento conservativo ed edifici del patrimonio edilizio tradizionale montano soggetti a risanamento conservativo e a ristrutturazione edilizia, se l'interessato presenta al comune una perizia asseverata che dimostra che l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero con modalità conservative nel rispetto delle condizioni previste dalle norme urbanistiche per la relativa tipologia di intervento, il consiglio comunale, acquisito il parere della CPC o l'autorizzazione paesaggistico ambientale, se richiesta, può autorizzare il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione del progetto proposto, anche con demolizione e ricostruzione, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati".

c.3:"Il progetto di demolizione e ricostruzione previsto dal comma 1 deve risultare coerente con le caratteristiche tipologiche, architettoniche, con le prescrizioni relative a elementi e materiali ammessi dal PRG per la categoria d'intervento a cui è soggetto l'edificio e, in generale, con l'obiettivo di migliorare le condizioni architettoniche dell'edificio pre esistente il contesto in cui è inserito".

In base a quanto sopra esposto

vista la richiesta intesa ad ottenere il permesso di costruire in deroga per l'esecuzione dei lavori di recupero ai fini abitativi non permanenti di detto rustico con gli allegati progettuali a firma geom. Claudio Carmeci con studio in Via Molini 6/3 Dimaro Folgarida

Visti gli elaborati progettuali comprensivi della perizia statica asseverata a firma di ing. Mengon Luca con studio in Malè, dimostrante che l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentire il recupero con modalità conservative previste per la tipologia di intervento di risanamento.

Vista l'autorizzazione rilasciata dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio con deliberazione n. 89/2019 d.d. 06/05/2019

Visto che tutta la documentazione tecnica prevista dalla normativa è stata depositata che il progetto risulta coerente con le caratteristiche tipologiche architettoniche con le prescrizioni relative a elementi e materiali ammessi dal PRG si ritiene meritevole il rilascio dell'autorizzazione in deroga per il recupero ai fini abitativi non permanenti del rustico p.ed.107/1 e p.ed.107/2 in C.C. Monclassico secondo gli elaborati tecnici a firma del geom. Claudio Carmeci .

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2

Con voti favorevoli unanimi, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di autorizzare il rilascio del permesso di costruire in deroga alle norme di attuazione del piano regolatore generale ai sensi dell'art. 106 della L.P. 15/2015 per il recupero ai fini abitativi non permanenti del rustico p.ed. 107/1-107/2 in C.C. Monclassico come da elaborati progettuali e modalità in essa contenute a firma del geom. Claudio Carmeci con studio in Via Molini 6/3 Dimaro Folgarida, con le seguenti PRESCRIZIONI: **vengano osservate le prescrizioni contenute nella perizia geologica, Le murature esterne siano realizzate con struttura lapidea locale non con semplice rivestimento in sasso**

pt 12 **OGGETTO:** - Autorizzazione al rilascio del permesso di costruire in deroga alle norme di attuazione del piano regolatore generale (P.R.G.) ai sensi dell'art. 106 della L.P. 15/2015. richiedente: Tevini Lorenzo. Variante n. 1 alla concessione edilizia n.2015/008 d.d.09/10/2015 per il recupero ai fini abitativi non permanenti del rustico p.ed. 71/2 in C.C. Presson.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Sig Tevini Lorenzo in qualità di proprietario del rustico esistente eretto su p.ed. 71/2 in C.C. Presson, ha presentato in data 17/04/2019 una richiesta intesa ad ottenere il permesso di costruire in deroga per l'esecuzione dei lavori di "variante n. 1 alla concessione edilizia n. 2015/007 dd 11/11/2015, per recupero ai fini abitativi non permanenti di detto rustico.

Il progetto è stato redatto da geom. Lorenzo Carmeci con studio in Via Molini 6/3 Dimaro Folgarida mentre la relazione geologica e relazione geotecnica è stata redatta dal geol. Sartori Silvia ed allegata alla concessione di edificare n. 2015/007 d.d. 11/11/2015;

Il P.R.G. del Comune di Dimaro Folgarida (ex Comune di Monclassico) ha individuato la p.ed. 71/2 in C.C. Presson edificio tradizionale montano esistente da recuperare disciplinando le condizioni e le modalità da osservare nell'esecuzione degli interventi di recupero, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio edilizio montano tradizionale destinato originariamente ad attività agricole e silvo pastorali, anche per consentirne il riutilizzo a fini abitativi non permanenti.

Precisamente l'immobile è stato classificato con il n. 21 con modalità di intervento di risanamento conservativo R2 art. 5 lettera c) del regolamento di attuazione relativo alla variante al Piano Regolatore Generale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.

La deroga richiesta alla variante al progetto in esame consiste nella **demolizione e ricostruzione anche delle parti murarie**, in contrasto con quanto previsto dal sopra citato art.5 lettera c) per il quale sono ammissibili eventuali sostituzioni parziali di murature, mantenendo inalterata la tipologia edilizia riproponendo le tecniche costruttive tipiche originali delle murature in pietrame legate con malta di calce.

Ai sensi dell'art. 106 c. 1 e 3 della L.P. 15/2015:

c.1: "Nel caso d'interventi riguardanti edifici storici soggetti a risanamento conservativo ed edifici del patrimonio edilizio tradizionale montano soggetti a risanamento conservativo e a ristrutturazione edilizia, se l'interessato presenta al comune una perizia asseverata che dimostra che l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero con modalità conservative nel rispetto delle condizioni previste dalle norme urbanistiche per la relativa tipologia di intervento, il consiglio comunale, acquisito il parere della CPC o l'autorizzazione paesaggistico ambientale, se richiesta, può autorizzare il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione del progetto proposto, anche con demolizione e ricostruzione, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati".

c.3: "Il progetto di demolizione e ricostruzione previsto dal comma 1 deve risultare coerente con le caratteristiche tipologiche, architettoniche, con le prescrizioni relative a elementi e materiali ammessi dal PRG per la categoria d'intervento a cui è soggetto l'edificio e, in generale, con

l'obiettivo di migliorare le condizioni architettoniche dell'edificio pre esistente il contesto in cui è inserito".

In base a quanto sopra esposto

vista la richiesta intesa ad ottenere il permesso di costruire in deroga per l'esecuzione dei lavori di "variante n. 1 alla concessione edilizia n. 2015/007 dd 11/11/2015, per recupero ai fini abitativi non permanenti di detto rustico con gli allegati progettuali a firma geom. Lorenzo Carmeci con studio in Via Molini 6/3 Dimaro Folgarida

Visti gli elaborati progettuali comprensivi della perizia statica asseverata a firma di ing. Mengon Luca con studio in Malè, dimostrante che l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentire il recupero con modalità conservative previste per la tipologia di intervento di risanamento.

Vista l'autorizzazione rilasciata dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio con deliberazione n. 57 /2019 d.d. 02/04/2019

Visto che tutta la documentazione tecnica prevista dalla normativa è stata depositata che il progetto risulta coerente con le caratteristiche tipologiche architettoniche con le prescrizioni relative a elementi e materiali ammessi dal PRG si ritiene meritevole il rilascio dell'autorizzazione in deroga alla variante n. 1 della concessione edilizia n.2015/008 d.d.09/10/2015 per il recupero ai fini abitativi non permanenti del rustico p.ed. 71/2 in C.C. Presson secondo gli elaborati tecnici a firma del geom. Lorenzo Carmeci .

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2

Con voti favorevoli unanimi, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di autorizzare il rilascio del permesso di costruire in deroga alle norme di attuazione del piano regolatore generale ai sensi dell'art. 106 della L.P. 15/2015 la variante n. 1 alla concessione edilizia n. 2015/007 d.d. 11/11/2015 per il recupero ai fini abitativi non permanenti del rustico p.ed.71/2 in C.C. Presson, come da elaborati progettuali e modalità in essa contenute a firma del geom. Lorenzo Carmeci con studio in Via Molini 6/3 Dimaro Folgarida, con le seguenti PRESCRIZIONI:
 - **Le murature esterne siano realizzate con struttura lapidea locale non con semplice rivestimento in sasso**
 - **Si ribadiscono le prescrizioni contenute nella concessione edilizia n. 2015/007 d.d. 11/11/2015 precisando che, giusto piano di emergenza valanghe Val S.Valentino e Val del Merlo, ai fini abitativi l'immobile potrà essere utilizzato solo dal primo maggio al trentuno ottobre.**

Pt 13

Oggetto: Nomina commissione consiliare per la redazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che si rende opportuno procedere alla costituzione di un'apposita commissione consigliare consultiva che approfondisca la tematica della revisione del regolamento di polizia mortuaria

sentita la proposta del Sindaco che suggerisce una commissione snella costituita da tre membri;

convenuto di costituire la commissione con tre membri effettivi

visto lo Statuto comunale,

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2

Con voti favorevoli unanimi, su n.11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di costituire la Commissione per la revisione del regolamento di polizia mortuaria formata di n. tre componenti e presieduta dal Sindaco;


2. di nominare quali componenti della suddetta commissione i signori:

- Sindaco o suo delegato Presidente
- **Alessandro Largaiolli** membro in rappresentanza della maggioranza
- **Gabriele Bisoffi** membro in rappresentanza della minoranza

3. Di determinare che i membri delle commissioni non riceveranno il gettone di presenza

Comunicazioni del Sindaco

Il Sindaco invita Fantelli Alessandro a leggere la lettera di dimissioni da capogruppo di maggioranza



Ill.mo Sindaco
Comune di Dimaro Folgarida
Arch. Andrea Lazzaroni

e p.c. Ill.mi Consiglieri Gruppo "Energia Comune"
Comune di Dimaro Folgarida

Loro Sedi

Oggetto: Dimissioni carica capogruppo consigliere di maggioranza

Ill.mo Sindaco, con la presente comunico la mia decisione irrevocabile di dimettermi da capogruppo consiliare di maggioranza.

La ragione principale che mi induce a rassegnarle le mie dimissioni è la stasi a cui stiamo assistendo nella sistemazione della valle del Rotian. Finita la somma urgenza in dicembre, dove tutti noi e la Provincia siamo stati molto efficienti, ad oggi non si vedono ancora né progetti ufficiali, né tantomeno mezzi all'opera.

Io non intendo sentirmi responsabile per alcun profilo e a nessun livello di ritardi burocratici che possono diventare pericolosi per i cittadini di Dimaro Folgarida.

Tale sofferta decisione è stata attentamente meditata e spero serva da stimolo per produrre tutti gli atti necessari per far iniziare velocemente il cantiere per la costruzione del tomo di protezione in località "Rovina", a protezione degli abitati di Via Gole, Via San Lorenzo, Via Rotian e Via Tonale.

Distinti saluti

Dimaro, 24/05/2019

Alessandro Fantelli

Il Sindaco prende atto e indica nella sig.a Catia Nardelli il nuovo capogruppo di maggioranza

Il Sindaco invita poi il Presidente della Giunta provinciale dott. Fugatti, il dirigente De Col e Coali nonché il consigliere Job a fare il punto sulla situazione dei procedimenti conseguenti l'alluvione Vaia. Ringrazia gli intervenuti per la disponibilità.

Invita i convenuti a fare il punto della situazione chiedendo un impegno sul tema, che peraltro non è mai mancato; è difficile raccontare cosa è successo e le difficoltà incontrate dal Comune. La struttura ha dimostrato di avere personale capace. Purtroppo nel pubblico i tempi si dilatano. Il Comune ha predisposto e approvato 5 perizie, il piano di emergenza, ridefinito il perimetro della zona rossa, e, con la collaborazione della Provincia si sta assumendo un nuovo piano di emergenza. Piano che ci fa assumere responsabilità, coscienza ed il dovuto rispetto di un protocollo d'intervento.

L'impegno del Comune non è mai mancato, ed, anche se si persegue la normalità, è impossibile dimenticare dell'alluvione. Fondamentale è il ritorno della gente nelle proprie case e far rivivere quella parte di paese, a distanza di un anno dall'evento.

Si vota la posticipazione della mozione presentata da Carlo Ravelli.

L'ing. De Col ringrazia e dà relazione: l'area rossa e gialla sono state ridotte, è stato ampliato l'orario per entrare in zona commerciale; il nuovo piano prevede le soglie per garantire la sicurezza fino a tutta l'estate. Si sta lavorando su quattro aree:

tratto A) a monte fin dal 16 maggio, strada per la briglia 7 e recupero della vecchia briglia, esbosco sulle sponde.

Si sta approfondendo il tema inerente la costruzione di nuove briglie

tratto B del Rotian – sotto la briglia 7 (quella sospesa) – e fino al ponte di Costa Rotian: si provvederà alla costruzione di nuova briglia filtrante.

Terminati i lavori sul tratto A e B ci sarà un effettivo miglioramento della sicurezza, stimando che a fine settembre si possa modificare il piano di emergenza ed in ottobre entrare nella zona rossa per 24 ore

Tratto C – conoide: lavori di deviazione verso il campeggio, previsti i lavori da metà luglio a settembre (il progetto è in deposito alla Via

Tratto D – area a rischio residuo: nuova modellazione dell'area campeggio, perimetrazione verso il Noce. Il materiale stoccato sarà utilizzato sugli argini nuovi e per rinverdimenti.

Il progetto globale sarà concluso entro il 2020.

Per quanto riguarda il rimborso dei danni: si stanno valutando le domande presentate, e sono in corso le richieste di integrazioni

L'ing. Coali evidenzia che il progetto non poteva derogare dal procedimento della Via, ma i tempi sono stati dimezzati. Ci si sta attivando per l'occupazione dei terreni.

- Fantelli A. chiede se ci saranno anche procedure di appalto.

L'ing. Coali dice che i lavori saranno gestiti in diretta amministrazione con l'ausilio di ditte esterne per cottimi fino a 150.000,00 euro

Sindaco: quanto materiale può scendere ancora dal Rotian

Ing Coali: la ripetibilità del fenomeno è un punto di domanda, sicuramente non bisogna ricaricare l'alveo, ed è da riprofilare ed implementare con un diverso profilo; occorre inoltre capire la stabilità delle valli laterali. Una volta eseguiti i lavori di emergenza si dovrà approfondire la dinamica della morena.

Largaioli Alessandro chiede dei futuri piani di manutenzione.

De Col : evidenzia che il piano di protezione civile determina i piani di svuotamento delle griglie

Coali: il catasto delle opere (da 50anni) prevede manutenzione normale ogni 5/10 anni, per il Rotian 3 anni

De Col fa presente che non si può escludere il ritorno dell'evento

Fantelli Alessandro , ringrazia per la presenza ; dice che la natura è più forte e bisogna essere custodi del proprio territorio, ha passato il momento della paura, dei disturbi notturni ed ora è nel momento di lotta; di lotta per fare qualcosa, ma fino al 24 maggio non c'erano squadre sul cantiere e quindi preoccupazione; si chiede di velocizzare i tempi di rimborso dei danni, di aumentare il contributo per la prima casa; chiede infine che non si dimentichi.

Il Presidente Fugatti ringrazia per l'incontro; evidenzia che si sono sentite criticità, in primis sui tempi. Con il Sindaco si è interloquito costantemente. Appoggia quanto dichiarato anche se la macchina burocratica ha i suoi tempi. Convinto che le strutture hanno lavorato al massimo e con forte assunzione di responsabilità. L'evento ci ha costretto a fare delle scelte e ce ne sono altre da fare. Se oggi si è evidenziato che entro ottobre si entrerà nella zona per ore 24 è perché ci è voluto fino ad oggi per pianificarlo. Sui rimborsi si stanno facendo opportune valutazioni, per arrivare al 70% sulle seconde case ed al 90% sulle prime case. (Sindaco: e si aggiungerà la detrazione fiscale

e la beneficenza). In Pat c'è forte consapevolezza della situazione e disponibilità, anche a prossimi incontri informativi

Sindaco: ringrazia per l'attenzione posta a Dimaro, ringrazia i vigili del fuoco, i bacini montani e Mariotti che è sempre presente

Il Sindaco chiede a Ravelli se ha avuto risposta a quanto richiesto in mozione.

Ravelli Carlo rivendica un ruolo centrale del Consiglio, ringrazia il Sindaco per quello che ha fatto e quello che farà, ma occorre mettere nero su bianco.

Sindaco invita i due ex sindaci ad aggiustare il dispositivo della mozione affinché sia condiviso da tutto il consiglio

Punto all'odg

Mozione- presa di posizione del Consiglio Comunale di Dimaro Folgarida riguardo all'alluvione del 29.10.2018.

Ravelli dà lettura della mozione ed aggiunge che la medesima serva a rafforzare quello che il Sindaco già sta facendo, con il significato che il Consiglio avvalga con un documento quello che l'Amministrazione sta facendo.

Nardelli Catia evidenzia che ogni step è stato condiviso con il consiglio

Fantelli Alessandro: apprezza il lavoro del Sindaco ma verba volant scripta manent

Il Sindaco rinvia al prossimo consiglio auspicando che i due ex sindaci si mettano d'accordo per un dispositivo comune della mozione

La seduta chiude alle 22.36

Il sindaco

il segretario comunale